

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

257° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag.	3
2° - Giustizia	»	8
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	»	12
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	14
10° - Industria	»	19
11° - Lavoro	»	21
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	28

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	33
Assistenza sociale	»	34

Sottocommissioni permanenti

5° - Bilancio - Pareri	Pag.	36
------------------------------	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	41
--------------------	------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

212ª Seduta

Presidenza del Presidente
CORASANITI

indi del Vice Presidente
MARINELLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Caleffi, per la pubblica istruzione Corradini, per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo, per l'interno Rossi e Scivoletto, per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento favorevole)

Su proposta del relatore MARINELLI, la Commissione conviene di formulare un parere favorevole in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali per l'adozione del provvedimento in titolo.

(2498) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1996, n. 31, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido propone di confermare il parere favorevole reso sui precedenti decreti.

La Commissione concorda.

(2496) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido in sostituzione del relatore designato Fontanini: su proposta conforme, la Commissione conviene di pronunciarsi positivamente in ordine alla sussistenza dei presupposti costituzionali, dopo che il sottosegretario CALEFFI ha sottolineato la necessità e l'urgenza delle misure contenute nel decreto-legge, anche per le esigenze di ristrutturazione del settore.

(2499) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996

(Parere alla 6^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore GUERZONI illustra analiticamente il contenuto del decreto-legge, soffermandosi particolarmente sull'articolo 5, diretto a risolvere una controversa interpretazione della normativa vigente in materia di servizio di refezione scolastica. Propone un parere favorevole, auspicando la sollecita conversione in legge del provvedimento.

Il sottosegretario SCIVOLETTO condivide tale auspicio, nell'interesse degli enti e delle comunità locali.

Il sottosegretario CORRADINI sottolinea l'importanza dell'articolo 5, che riconosce la pertinenza al servizio educativo anche del servizio di refezione scolastica.

Il senatore DE MARTINO Guido domanda se l'incremento dei contributi per gli enti locali, disposto nell'articolo 1, comma 1, sia commisurato al tasso di inflazione programmata.

Il relatore GUERZONI esclude tale parametro di riferimento e dichiara di non condividere la scelta adottata in proposito, rilevando peraltro che si tratta di una questione attinente al merito.

Il sottosegretario SCIVOLETTO precisa che la disposizione di cui all'articolo 1 consente di utilizzare le disponibilità finanziarie residue, alle quali è commisurato il coefficiente di incremento.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali»*

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 28 ottobre 1994, n. 596, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 20 dicembre 1995, n. 539. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato)
(R139B 000, C01*, 0007*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il relatore GUERZONI propone di formulare un parere favorevole, a condizione che siano accolte alcune indicazioni di modifica, concernenti in particolare l'articolo 8, al fine di prevenire l'esposizione degli enti locali ad azioni indennitarie, modificando di conseguenza la lettera e) dell'articolo 37 del decreto legislativo. Quanto all'articolo 11, concernente l'articolo 49 del decreto legislativo, è opportuno comprendervi anche i progetti di ristrutturazione e contemplare l'eventuale rinuncia del mutuatario.

Il senatore VILLONE prospetta l'opportunità di inserire ulteriori condizioni nel testo del parere: in ordine al pagamento dei debiti da parte degli enti dissestati, occorre a suo avviso prevedere, in via transitoria e per le procedure già in corso, la riduzione del termine accordato alla commissione liquidatrice, attualmente di centottanta giorni. Quanto al piano di rilevazione dei debiti, il termine per la sua definizione dovrebbe essere espressamente qualificato come perentorio, con il contestuale obbligo di presentazione del piano stesso da parte della commissione competente. Nell'articolo 22 dello schema di decreto legislativo, inoltre, è necessario introdurre un obbligo esplicito di sottoscrizione da parte del funzionario responsabile, con la facoltà di attestare anche l'eventuale insussistenza di debiti. In ordine al problema dell'acconto sui debiti accertati, discusso nel corso dell'esame, occorre qualificare tale adempimento come atto dovuto, da determinare prescrivendo la misura minima sufficiente e una misura massima, in percentuale sull'entità del debito accertato. È anche opportuno prevedere che la corresponsione degli acconti non sia sospesa da eventuali ricorsi riguardanti altre posizioni debitorie, in modo da conferire certezza ai crediti non controversi. Circa l'articolo 84 del decreto legislativo, è a suo avviso opportuno riformulare il comma 5, in modo da prevedere che la copertura dei costi complessivi dei servizi a domanda individuale, debba essere assicurata con i proventi degli utenti ma anche con i contributi specificamente destinati al servizio.

Il sottosegretario SCIVOLETTO assicura la disponibilità del Governo a tenere nella dovuta considerazione i rilievi e i suggerimenti che la Commissione ritiene di formulare.

La senatrice BEDONI si sofferma sull'articolo 12 dello schema di decreto che riguarda il servizio di tesoreria degli enti locali: ritiene opportuno integrarne la formulazione con un esplicito riferimento alle prescrizioni, derivanti dalla normativa europea, rivolte ad assicurare una partecipazione competitiva nelle gare di aggiudicazione, in modo da

prevenire l'ulteriore consolidamento di posizioni di vantaggio esclusivo da parte di alcune banche. Ricorda in proposito la sua personale esperienza di amministratore locale, nella quale ha riscontrato insuperabili difficoltà nel promuovere la rimozione di barriere all'ingresso di nuovi operatori, a causa della formulazione dei bandi di gara, ispirata al proposito di confermare le aggiudicazioni preesistenti.

Il sottosegretario SCIVOLETTO ritiene che la possibilità prospettata dalla senatrice Bedoni sia contemplata anche nel testo proposto dal Governo. La senatrice BEDONI ritiene insufficiente la disposizione in questione e insiste perchè sia richiamata esplicitamente la normativa europea. Anche il senatore VILLONE si dichiara favorevole a tale soluzione, pur ritenendo che l'applicazione della normativa europea, quando si tratti di dimensioni finanziarie rilevanti, sia comunque prescritta. Il senatore CASADEI MONTI ritiene che il rinvio alla normativa europea, e ai principi di concorrenza che ne derivano, debba essere prescritto direttamente nei bandi di gara. Conviene la senatrice BEDONI.

Il relatore GUERZONI si dichiara disponibile ad accogliere i rilievi formulati dal senatore Villone e dalla senatrice Bedoni.

La Commissione, infine, conviene di esprimere un parere favorevole, a condizione che siano accolte le richieste di modifica avanzate dal relatore e dagli altri senatori intervenuti, conferendo allo stesso relatore l'incarico di redigerne il testo.

IN SEDE REFERENTE

(2468) *Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea*

(378) SALVATO ed altri - *Disciplina del diritto di asilo*

(947) DE CORATO ed altri - *Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno di cittadini extracomunitari ed apolidi nel territorio dello Stato*

(1040) PETRUCCI ed altri - *Disposizioni in materia di soggiorno dei cittadini stranieri extracomunitari nel territorio dello Stato*

(1119) MANCONI ed altri - *Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato*

(1780) BEDONI ed altri - *Regolamentazione dell'ingresso e della permanenza degli extracomunitari nel territorio dello Stato*

(1785) SILIQUINI ed altri - *Nuove norme in tema di immigrazioni degli stranieri extracomunitari*

(1818) BAIOLETTI - *Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante disposizioni per il soggiorno di studenti extracomunitari*

(2030) *DE CORATO ed altri - Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio di Stato. Disposizioni in materia di asilo politico*

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente CORASANITI invita i Commissari a passare direttamente all'esame degli articoli, essendosi la Commissione già lungamente intrattenuta sull'argomento in occasione del precedente provvedimento d'urgenza. Segnala quindi l'opportunità di stabilire un termine per la presentazione degli emendamenti. Fa altresì presente che la Consulta per l'immigrazione del CNEL ha chiesto di essere ascoltata dalla Commissione in relazione al decreto-legge n. 22.

Sull'argomento intervengono i senatori VILLONE, CASADEI MONTI e MARCHETTI. Il senatore DE CORATO propone a sua volta un incontro con il Ministro degli interni e con le rappresentanze dei due principali sindacati della Polizia di Stato. Il relatore GUERZONI ritiene opportuno conferire anche con i Ministri del lavoro e degli esteri. La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO suggerisce a sua volta di acquisire un'informativa da parte del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

Il senatore VILLONE richiama l'attenzione sull'opportunità di circoscrivere tali incontri a figure istituzionali; in caso diverso occorrerebbe infatti comprendervi anche alcune organizzazioni che a vario titolo operano nel settore. Aderiscono a questa impostazione i senatori CAPUTO e FIEROTTI. Il senatore DE CORATO preferisce allora rinunciare alla sua richiesta di ascoltare le rappresentanze dei sindacati di Polizia.

Il presidente CORASANITI, riassumendo il dibattito, ritiene che l'Ufficio di Presidenza della Commissione possa utilmente incontrare i rappresentanti del CNEL nonchè i Ministri degli interni, degli esteri, del lavoro ed il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale a partire dalla giornata di giovedì 1 febbraio. Rimane di conseguenza fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a martedì 6 febbraio, alle ore 14.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

136^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato al tesoro Giarda e il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(987) Disposizioni in materia di usura, approvato dalla Camera dei deputati

(384) MANCUSO ed altri: Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura

(490) LAFORGIA ed altri: Modifiche al codice penale in tema di usura

(552) DI BELLA: Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 gennaio 1996.

Il Sottosegretario GIARDA esordisce soffermandosi sulla nozione di tasso medio d'interesse, in relazione alle diverse tipologie di prestiti praticate nel mercato; fa altresì presente che i valori monetari dei tassi mutano su scala nazionale, regione per regione, e che sull'entità dei tassi incidono anche i rischi delle sofferenze bancarie. Richiamata, poi, la nozione di tasso massimo, praticato dagli istituti di credito, sottolinea che il rischio di perdita in conto capitale incide in grande misura sulle modalità di ricorso al credito ed esprime la sua opinione di forte perplessità sull'emendamento all'articolo 1, che - così com'è attualmente configurato - se approvato, determinerebbe effetti profondi e non positivi sulla vita economica del paese.

La relatrice SILIQUINI illustra al Sottosegretario al Tesoro i criteri ispiratori degli emendamenti 1.1 (Nuovissimo testo) e 1.0.6 (Nuovissimo testo), come pure gli obiettivi da essi perseguiti.

Seguono richieste di chiarimenti da parte dei senatori RUSSO (che evidenzia le ragioni che militano a favore di un tasso globale medio ad

entità variabile), BUCCIERO, FAVUZZI, IMPOSIMATO, TRIPODI (che sottolinea la gravità del fenomeno usurario, collegato spesso con la criminalità organizzata), BECCELLI, PALUMBO, BELLONI (contrario alla fissazione di un tasso nella legge), LISI (che fa presente la necessità di dati numerici precisi da parte del Governo) e D'ALI, il quale sostiene che il disegno di legge in discussione rischierà di far lievitare i tassi verso l'alto e restringerà la base del credito poichè la predeterminazione dei tassi appare una strada del tutto inattendibile.

Quindi il senatore SENESE chiede al Sottosegretario se la Banca d'Italia fissi o meno tassi massimi e se non ritiene che l'attuale situazione - in mancanza di un tasso massimo - non generi negli operatori legali maggiore incertezza di quella che si genererebbe con l'approvazione degli emendamenti della relatrice. Si chiede quindi se non sarebbe il caso di fissare due tassi diversi per le banche o per gli istituti finanziari.

Domanda infine se il Sottosegretario ipotizzi che sia del tutto impraticabile la fissazione per legge di un qualsiasi tasso di riferimento ai fini della individuazione del reato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 987**Art. 1.**

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

***Art. 1.**

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 644 (Usura). Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire seimilioni a lire trentamilioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario, ovvero chi acquista un credito usurario con la conoscenza del suo carattere delittuoso al fine di farlo valere od al fine di alienarlo a terzi a titolo oneroso.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il colpevole ha agito approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Se il colpevole ha agito approfittando dello stato di bisogno del soggetto passivo le pene per i fatti di cui al primo ed al secondo comma sono aumentate sempre della metà. La presente circostanza non può concorrere con quella prevista dal numero 3 del comma precedente.

La condanna per uno dei delitti di cui al presente articolo importa le pene accessorie previste dagli articoli 30, 32-bis e 36.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 240 e dalle leggi speciali, nei casi di condanna, ovvero di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca del denaro e degli altri beni ed utilità di cui il reo ha la titolarità o la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi usurari, senza pregiudizio dei diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni".

2. L'articolo 644-bis del codice penale è abrogato».

1.1 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Il Ministro del tesoro sentite la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei Cambi rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 e 107 del D.L.gs. 1° settembre 1993, n. 385 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione vengono pubblicati all'inizio del trimestre successivo nella Gazzetta Ufficiale e sono validi per tre mesi.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del Tesoro e pubblicata immediatamente sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi precedenti.

4. Gli interessi che eccedono di oltre la metà il tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo precedente relativamente alla categoria di operazioni in cui esso è compreso sono usurari.

5. Sono altresì usurari gli interessi che, pur non superando la misura di cui al comma 1 risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni simili, se ricorre la circostanza di cui al n. 3 del comma 4 dell'articolo 644 del codice penale ovvero la circostanza di cui al comma 5 del medesimo articolo. In tal caso restano applicabili le circostanze aggravanti di cui all'articolo 644 comma 4 numeri 1, 2, 4 e 5 del codice penale».

1.0.6 (nuovissimo testo)

IL RELATORE

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

176ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
FAGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Puoti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina
(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: favorevole)
(L014 078, C08ª, 0017ª)

Il presidente FAGNI, riferendo alla Commissione in sostituzione del presidente Bosco, illustra il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, dottor Tommaso Santapaola, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, BACCARINI, CAMO, CARPI (in sostituzione del senatore Pellegrino), CARPINELLI, CAVITELLI (in sostituzione del senatore Bosco), DE CORATO, DEMASI, FAGNI, FALOMI, GEI, GERMANÀ, GIBERTONI, LAURIA, MEDURI, PEDRAZZINI, RAGNO, ROGNONI, SCIVOLETTO, STANZANI GHEDINI e TERRACINI.

La proposta del PRESIDENTE risulta approvata con dodici voti favorevoli e nove contrari.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di La Spezia
(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione: contrario)
(L014 078, C08ª, 0018ª)

Il presidente FAGNI, riferendo alla Commissione in sostituzione del presidente Bosco, illustra il *curriculum* del candidato proposto dal Go-

verno, dottor Giorgio Santiago Bucchioni, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore TERRACINI, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, BACCARINI, CAMO, CARPI (in sostituzione del senatore Pellegrino), CARPINELLI, CAVITELLI (in sostituzione del senatore Bosco), DE CORATO, DEMASI, FAGNI, FALOMI, GEI, GERMANÀ, GIBERTONI, LAURIA, MEDURI, PEDRAZZINI, RAGNO, ROGNONI, SCIVOLETTO, STANZANI GHEDINI e TERRACINI.

La proposta del PRESIDENTE risulta respinta con dieci voti contrari, nove favorevoli e due astensioni.

Proposta di nomina del Presidente dell'Aero Club d'Italia

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: contrario)

(L014 078, C08, 0019)

Il presidente FAGNI, riferendo alla Commissione in sostituzione del presidente Bosco, illustra il *curriculum* del candidato proposto dal Governo, avvocato Mario Testa, proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, BACCARINI, CAMO, CARPI (in sostituzione del senatore Pellegrino), CARPINELLI, CAVITELLI (in sostituzione del senatore Bosco), DE CORATO, DEMASI, FAGNI, FALOMI, GEI, GERMANÀ, GIBERTONI, LAURIA, MEDURI, PEDRAZZINI, RAGNO, ROGNONI, SCIVOLETTO, STANZANI GHEDINI e TERRACINI.

La proposta del PRESIDENTE risulta respinta con otto voti favorevoli, tre contrari, otto astensioni, mentre due schede sono bianche.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente FAGNI avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 15 avrà inizio alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

143ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2478) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SCRIVANI, il quale si richiama alla relazione già svolta sul decreto-legge 20 novembre 1995, n. 491, non convertito nei termini costituzionali e reiterato con il provvedimento in titolo. Si sofferma in particolare sull'articolo 1, ricordando che l'adozione dello strumento della decretazione d'urgenza ha consentito di evitare la perenzione della quota residua dell'accantonamento già stanziato nel fondo speciale capitale della legge finanziaria 1995 e fornendo quindi una valutazione positiva su tale disposizione.

Quanto all'articolo 2, il relatore esprime delle perplessità legate alla circostanza che, come evidenziato nella relazione introduttiva, tale disposizione dovrebbe consentire alle aziende agricole di accedere agli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale (attraverso una modifica alla legge n. 185 del 1992), per i danni prodotti da eventi calamitosi eccezionali a carico di colture ammissibili, ma non assicurate: ad avviso del relatore si determina così una disparità di trattamento fra gli agricoltori che, avendo stipulato contratti di assicurazione, ne hanno sostenuto i relativi, elevati oneri e quegli agricoltori che, pur non avendo sostenuto tali oneri, verrebbero, comunque, ammessi ad accedere agli interventi compensativi. Preannuncia pertanto la ripresentazione di una proposta emendativa volta ad eliminare tale disparità di trattamento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO, nel richiamarsi anche alle sue considerazioni sul precedente decreto, si sofferma sulla opportunità di valorizzare, anche attraverso apposite ricerche, i positivi effetti sulla salute dei prodotti agroalimentari mediterranei, dichiarando di aver così illustrato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2478, di conversione del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, con riferimento ai finanziamenti assegnati al Ministro delle risorse agricole per gli interventi programmati in agricoltura

impegna il Governo

a sostenere, tenuto conto degli sviluppi scientifici realizzati a livello internazionale, programmi di ricerca intesi a valorizzare le proprietà di difesa della salute dei prodotti agroalimentari mediterranei».

(0/2478/1/9)

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e dà quindi la parola per le repliche al relatore e al rappresentante del Governo.

Il relatore SCRIVANI, dopo aver espresso parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal senatore Cusimano, ribadisce la valutazione favorevole già espressa sull'articolo 1 e le perplessità esposte in ordine all'articolo 2, preannunciando la presentazione di proposte emendative al riguardo.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, rispondendo anche ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore CUSIMANO (in ordine allo stato di avanzamento delle procedure per l'erogazione dei contributi per i programmi di ricerca) assicura che fornirà, non appena disponibili, le informazioni richieste, e si sofferma anche sui problemi in materia di assicurazione delle colture agricole.

Favorevoli il relatore e il rappresentante del Governo, l'ordine del giorno 0/2478/1/9, a firma del senatore Cusimano, posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Su proposta del relatore SCRIVANI, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 di martedì 6 febbraio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16,05).

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente FERRARI informa preliminarmente che la 1^a Commissione ha testè trasmesso un parere favorevole sui presupposti di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, sul provvedimento in titolo; informa altresì che la Presidenza del Senato ha fatto presente che il decreto-legge n. 518 del 4 dicembre 1995 (A.S. n. 2495), come altri decreti già approvati dall'altro ramo del Parlamento, verrà calendarizzato e quindi inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile per consentire la conversione in legge, ricordando, al riguardo, che il decreto in esame scadrà il 4 febbraio.

Il relatore BORRONI, ricordato che il provvedimento in titolo è stato modificato dall'altro ramo del Parlamento relativamente all'articolo 2, comma 1 (anche per rispondere ad alcune osservazioni che erano emerse nel corso del dibattito), rileva preliminarmente che il decreto appronta una serie di misure per alcuni settori agricoli che necessitano di interventi urgenti. Sottolinea peraltro che, pur se appaiono evidenti le caratteristiche di urgenza (esplicitate anche nella relazione illustrativa), il decreto in esame include però una serie di interventi di carattere congiunturale e disomogeneo. Si sofferma in particolare su quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, in materia di interventi finanziari straordinari a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia e, per un minore ammontare, dell'Ente irriguo umbro-toscano; sottolinea al riguardo che, se tali interventi straordinari sono determinati dalla situazione finanziaria in cui versano tali Enti, non viene però delineata alcuna strategia di riorganizzazione degli Enti stessi, anche sul piano delle modalità future di finanziamento.

Il relatore Borroni sottolinea inoltre che, mentre da parte dell'Esecutivo perviene la sollecitazione ad approvare con celerità provvedimenti «tampone», non è stato finora possibile concludere l'iter di provvedimenti di grande rilievo innovativo, quali quelli in materia di riforma dell'AIMA (per la quale il decreto-legge fu reiterato ben sette volte); auspica pertanto un iter tempestivo sia dei provvedimenti, all'esame dell'altro ramo del Parlamento in materia di DOC e IGP, nonchè per il provvedimento, in materia di quote latte, del quale la Commissione ha già concluso l'esame in sede referente, e per il quale è stato richiesto il trasferimento alla sede deliberante. Tale situazione denota, ad avviso del relatore, carenza di volontà riformatrice da parte dell'Esecutivo, di cui sarebbe auspicabile un intervento più incisivo anche nei casi in cui l'iniziativa legislativa sia stata assunta dal Parlamento.

Entrando nel merito del provvedimento, il relatore fa presente altresì che l'articolo 1 proroga al 2002 l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, ricordando che il campo di attività di tale fondo è stato esteso ben oltre le originarie finalità assegnategli, per includere anche opere di carattere civile ed energetico, che vengono però finanziate con fondi a carico dell'agricoltura. Ricordato inoltre che il comma 2 dell'articolo 2 destina ulteriori contributi (oltre a quelli già descritti in relazione al comma 1 dell'articolo 2) al settore degli alleva-

menti e la somma di 500 milioni per i programmi di miglioramento del lupo italiano, fa rilevare che la copertura finanziaria complessiva (di cui all'articolo 3) è assicurata da disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione per l'ammontare di 90 miliardi. Ricordato infine che l'articolo 4 reca disposizioni per il differimento del termine per la cessione della quota latte, esprime un orientamento di massima favorevole alla conversione del provvedimento, pur ribadendo ulteriormente l'esigenza di evitare il ricorso ad altri «provvedimenti tampone», per privilegiare, viceversa, iniziative di riforma organica anche dei settori interessati.

Si apre la discussione generale.

La senatrice D'IPPOLITO VITALE ritiene condivisibili alcune delle ragioni di perplessità espresse dal relatore sulla disomogeneità dei contenuti del decreto: si sofferma in particolare sull'articolo 2, sottolineando che non viene, ad esempio, affrontata la questione delle dighe e dei problemi irrigui della regione Calabria. Si dichiara, infine, favorevole alla conversione, ma sottolinea l'esigenza che venga approntata una mappa delle dighe e dei problemi irrigui esistenti su tutto il territorio nazionale, per una soluzione organica e soddisfacente di tali problemi.

Il senatore CUSIMANO osserva che, mentre appare chiara la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 2 richiede ulteriori approfondimenti, non essendo esplicitata la finalità della norma; si riserva pertanto di compiere ulteriori accertamenti in merito.

Il senatore SCRIVANI rileva che manca un chiarimento sullo stato delle opere irrigue realizzato dagli Enti di cui al comma 1 dell'articolo 2, sottolineando che si tratta di approfondire una questione che appare rilevante, anche a fronte dell'entità delle somme implicate: chiede pertanto chiarimenti in merito al Governo, sia in relazione a tale questione, che ai programmi di miglioramento del lupo italiano.

Il senatore DI MAIO fa osservare che la formulazione del comma 1 dell'articolo 2, relativamente alle finalità dell'azione degli Enti irrigui (che beneficiano dei citati interventi finanziari straordinari), andrebbe approfondita, tenuto conto che la disposizione fa riferimento a «fini prevalentemente irrigui»: preannuncia al riguardo che, attraverso la presentazione di un eventuale ordine del giorno, si potrebbero definire meglio le modalità di impiego e le finalità degli interventi previsti.

Il senatore DEGAUDENZ, nell'associarsi alle considerazioni già svolte, si sofferma sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati al comma 1 dell'articolo 2 e si associa alla richiesta di chiarimenti sull'esatta destinazione dei fondi, esprimendosi comunque a favore della prosecuzione, in Aula, dell'*iter* del decreto.

Il senatore ORLANDO, pur ritenendo condivisibili le perplessità formulate e fatto osservare come il decreto sia stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento a pochi giorni della sua scadenza, si dichiara co-

munque favorevole alla presentazione di un ordine del giorno, nel senso indicato dal senatore Di Maio, al fine di consentire la conversione del decreto.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, intervenendo per un chiarimento di ordine generale, fa rilevare che discende dalla natura tecnica della compagine governativa in carica la mancata specificazione di una piena politica riformatrice nel settore agrario. Soffermatosi quindi sulla eventualità che i fondi erogati possano essere assorbiti dal ripiano dei debiti e anche da impegni di carattere corrente, sottolinea l'esigenza di un impegno comune per l'elaborazione di una politica agraria.

Il PRESIDENTE fa rilevare che le Commissioni 1ª e 5ª dovrebbero esprimersi domani sui profili di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, per la concomitante convocazione del Parlamento in seduta comune, la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 31 gennaio alle ore 15, avrà inizio alle ore 16, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

270ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARPI*La seduta inizia alle ore 16.*

IN SEDE CONSULTIVA

(2496) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore GANDINI riferisce sul disegno di legge in titolo, che converte in legge il decreto-legge n.566 del 1995, per la parte di competenza della Commissione. Egli sottolinea come le disposizioni ivi contenute tendano a ridurre il reddito d'impresa degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, in ragione delle caratteristiche merceologiche di questi ultimi e del processo di ristrutturazione delle reti distributive. Propone infine che la Commissione esprima un parere favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore MASIERO ritiene inaccettabile la *ratio* del provvedimento poichè esso dispone trasferimenti pubblici a una specifica categoria, dopo che lo stesso Governo aveva recentemente negato l'adeguamento di mezzi finanziari a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 1994.

Si associa il senatore LOMBARDI CERRI il quale, purtuttavia, preannuncia il consenso della propria parte politica alla proposta formulata dal relatore.

Il senatore PAPPALARDO manifesta profonde riserve e perplessità sulle disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore DEBENEDETTI si sofferma sui meccanismi tecnici suscettibili di evitare la volatilità del prodotto.

Il senatore PONTONE invita a un più ponderato esame delle ragioni emerse nel corso del dibattito, al fine di esprimere un parere che tenga

conto nel modo più adeguato del convincimento maturato dalla Commissione.

Il presidente CARPI ricorda le posizioni espresse dalla Camera dei deputati sull'argomento e propone di rinviare la formulazione del parere onde consentire un approfondimento delle questioni ivi disciplinate.

Conviene unanime la Commissione e il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI avverte che la Commissione - tenuto conto dei lavori di domani all'ordine del giorno del Parlamento in seduta comune e delle Commissioni riunite 10ª e 13ª del Senato - tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31 gennaio alle ore 16,30, anziché alle ore 15, e giovedì 1º febbraio alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

183ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2416) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 gennaio 1996.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che restano da illustrare alcuni emendamenti, due dei quali, l'1.6 e l'1.8, possono intendersi già illustrati essendo identici agli emendamenti 1.7, 1.9 e 1.10, i cui presentatori ne hanno già dato conto nella scorsa seduta.

Il senatore NAPOLI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5, facendo presente che il loro scopo è quello di fugare ogni dubbio circa le intenzioni del legislatore quando approvò, in sede di documenti di bilancio per il 1995, un emendamento da lui presentato e volto alla soppressione dello SCAU.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che la 5ª Commissione permanente si pronuncerà oggi pomeriggio sugli emendamenti che le sono stati inoltrati per il parere la scorsa settimana; rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta di domani.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Esame e rinvio)
(R139 b00, C11ª, 0010ª)

Il relatore, senatore TAPPARO, illustra lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo in attuazione di quanto previsto dal comma

27 dell'articolo 3 della legge di riforma del sistema previdenziale, facendo presente che il termine concesso alla Commissione per esprimere il proprio parere è fissato al 9 di febbraio, disponendo poi il Governo di altri otto giorni per l'emanazione del decreto legislativo secondo la scadenza contenuta nello stesso comma della legge. Osserva in primo luogo che il testo del decreto risponde in parte ai criteri contenuti nella legge delega, riservando peraltro uno spazio molto esteso di discrezionalità agli enti previdenziali, individuati sulla base della legge n. 70 del 1975 e del decreto legislativo n. 79 del 1994, con il rischio quindi che possano prodursi scostamenti rispetto allo spirito che informava la norma delegante.

In dettaglio, rileva, quanto al comma 3 dell'articolo 1, che sembra troppo generica l'indicazione circa la sottrazione all'obbligo dell'alienazione di quegli immobili la cui proprietà continuasse a rendersi necessaria al fine di soddisfare l'obbligo della riserva tecnica: andrebbe in ogni caso prescritto come motivo di preferenza l'occupazione degli immobili in questione da parte di locatari che appartengono alle fasce deboli della popolazione. Al riguardo osserva inoltre che la scelta degli immobili che andranno a formare la riserva tecnica deve tener conto, oltre che delle situazioni di maggiore problematicità sociale, anche dell'esigenza, messa in rilievo da uno specifico ordine del giorno approvato dall'Assemblea in sede di riforma pensionistica, di distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale. Sempre in tema di riserva tecnica, fa presente che è stato giudicato scorretto inserire il patrimonio finalizzato dagli enti ad usi strumentali nella riserva tecnica poichè tali immobili sono poco commercializzabili; osserva che non sembra sia stato considerato il testo unico in materia infortunistica che prevede la possibilità di formare la riserva tecnica anche con titoli di Stato e immobiliari; rileva che la fluttuazione dei titoli rappresentativi di beni immobili rischia di non soddisfare la esigenza di garantire una forte stabilità di valori a beni che entrano a far parte dello stato patrimoniale.

Il relatore esprime quindi alcune perplessità in ordine al percorso indicato dall'articolo 2 relativamente ai programmi di cessione, che non sembra rispondere a quei requisiti di linearità, di trasparenza e di economicità, tanto più indispensabili quanto più si consideri che la dismissione dal patrimonio immobiliare degli enti previdenziali non nasce da piani di intervento sul mercato immobiliare ma da un'emergenza finanziaria degli enti. Proprio in ragione della necessaria economicità del processo, ad esempio, sembra superfluo quanto previsto nel comma 2 circa la possibilità di avvalersi di consulenti tecnici esterni per effettuare la ricognizione del patrimonio immobiliare, visto che nel comma 1 si segnala la possibilità di realizzare tale operazione tramite le società già costituite. Non risulta inoltre chiaro se le alternative indicate nelle lettere b), c) e d) del comma 3, si iscrivono in un qualche ordine di priorità, ovvero la scelta sia liberamente affidata agli enti. Giudica quindi paradossale essere costretti a concedere agli enti un periodo di sedici mesi per consentire loro la ricognizione del patrimonio immobiliare di cui dispongono. Quanto alla deroga prevista dal comma 5, osserva che tale previsione non sembra in linea con le finalità degli enti previdenziali, rilevando anche che il ritorno economico di interventi tesi a migliorare la redditività di immobili non ad uso abitativo sembra proiettarsi in un periodo piuttosto lungo che mal si concilia con l'emergenza

finanziaria che ha condotto il Parlamento ad adottare le misure in esame, oltre a chiedere sacrifici non indifferenti a tanti cittadini; sottolinea anche che il Parlamento non avrà alcun controllo sulle inevitabili conseguenze che tale deroga produrrà sui bilanci degli enti. Anche il comma 6 contiene margini di discrezionalità che andrebbero almeno in parte ristretti.

Giudica insufficiente il requisito richiesto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 per entrare nel novero delle società di gestione cui sarà affidato il patrimonio immobiliare degli enti, poichè gli statuti delle società prevedono quasi sempre oggetti sociali molto estesi e a volte generici; sarebbe dunque opportuno richiedere invece che sia maggioritaria la quota di fatturato realizzata da tali società attraverso l'erogazione di servizi di gestione di beni immobili per conto terzi.

Manifesta inoltre molte riserve sulla inclusione degli edifici con gestioni particolarmente gravose tra quelli da includere prioritariamente nei piani di alienazione poichè dietro tale dizione non può che nascondersi la presenza di situazioni sociali particolarmente gravose. Osservato quindi che se il periodo concesso agli enti per la ricognizione del loro patrimonio immobiliare deve considerarsi all'interno del periodo di cinque anni loro concesso per la dismissione, ciò deve essere giudicato negativamente in quanto riduce nella sostanza di più di un anno un lasso di tempo già problematico per alienazioni economicamente vantaggiose. Il relatore fa presente poi che molte critiche ha sollevato la decisione di affidare all'Ufficio tecnico erariale la valutazione dei valori di mercato con cui cedere gli immobili, osservando che potrebbero essere coinvolti altri esperti, e esprime riserve sulla esclusione dal punto b) del comma 2 dell'articolo 6 della categoria catastale A2. Avanza inoltre riserve sul punto b) del comma 7 dell'articolo 6 che non chiarisce, laddove indica la possibilità di una dilazione del pagamento del bene alienato ad un tasso di interesse pari a quello medio dei titoli pubblici, chi debba elargire i corrispondenti mutui e chi debba quindi farsi economicamente carico del differenziale tra il tasso medio dei titoli pubblici e quello di un normale mutuo ipotecario. Osserva inoltre, quanto alla non negoziabilità del bene ceduto nei dieci anni successivi alla alienazione, che tale previsione sembra poco in sintonia con l'esigenza di mobilità su tutto il territorio nazionale della forza lavoro, tanto enfatizzata nelle ricette liberiste.

Anche per le società di intermediazione immobiliare, di cui al primo comma dell'articolo 7, vale quanto già rilevato circa la insufficienza del requisito previsto dalla lettera a) e l'opportunità che si indichi espressamente che l'erogazione di servizi di intermediazione immobiliare costituisce l'attività preminente di tali società in termini di fatturato.

Quanto all'articolo 10, andrebbe maggiormente chiarito il meccanismo di finanziamento delle spese concernenti l'Osservatorio e sarebbe altresì opportuno prevedere una presentazione semestrale, anzichè annuale, della relazione per il Parlamento.

Ritiene inoltre necessario esplicitare nel comma 4 dell'articolo 11 il settore dell'assistenza fra quelli riguardo ai quali gli enti possono destinare investimenti con finalità di pubblico interesse.

Anche per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 12 il relatore sottolinea l'opportunità di una relazione semestrale e non annuale al

Parlamento, mentre per quanto concerne l'articolo 14 osserva che la data per la messa in liquidazione delle società Diep e Igei non dovrebbe essere stabilita in maniera burocratica, ma messa in relazione con la dinamica del processo di alienazione, anche tenendo conto della spesa già sostenuta per far funzionare tali società.

Quanto all'articolo 15, giudica troppo generico parlare di informazione pubblica adeguata sulle disponibilità delle unità abitative da locare, richiamando l'attenzione sul fatto che le categorie deboli sono anche quelle più sprovviste di mezzi e di possibilità di informazione: sarebbe preferibile che un testo legislativo fosse più preciso, così come sarebbe preferibile che fosse il decreto, e non una futura circolare ministeriale, a stabilire criteri di assegnazione trasparenti e soddisfacenti per tutti.

Richiama infine di nuovo l'attenzione sull'ordine del giorno approvato dal Senato in sede di discussione del disegno di legge sulla riforma pensionistica e che impegna il Governo a garantire che le operazioni di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali si distribuiscano sul territorio nazionale in modo omogeneo.

Il presidente SMURAGLIA rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Schema di decreto legislativo concernente: «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione»

(Parere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C11*, 0009*)

Riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 24 gennaio 1996.

Il relatore, senatore SPISANI, presenta uno schema di parere da trasmettere al Governo, facendo presente che, rispetto ai suggerimenti formulati nell'ultima seduta, ha ritenuto di poter accogliere quello del senatore De Luca, mentre non ha potuto fare altrettanto per quello del senatore Bedin, che proponeva di inserire una questione estranea al decreto legislativo, e per quello del senatore Mulas che si poneva in contrasto con una sentenza della Corte costituzionale, oltre che con i criteri di parità di condizione competitiva sul mercato. Il testo è del seguente tenore:

«La 11ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole, considerato che esso contribuisce a realizzare anche per i liberi professionisti la completa attuazione del disposto dell'articolo 38 della Costituzione, che sancisce il diritto dei lavoratori a che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia. Con specifico riferimento a talune norme contenute nel testo normativo sottoposto alla sua attenzione, effettua le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, lettera b), la costituzione di un apposito ente di categoria è sottoposta alla condizione che esso sia destinato ad operare

per un numero non inferiore a cinquemila iscritti. Tale soglia numerica appare troppo limitata e fa sorgere delle perplessità in merito alla sua congruità rispetto all'esigenza di assicurare una gestione economica dell'ente che va a costituirsi;

b) all'articolo 3, lettera c) si prevede la possibilità di inclusione della categoria professionale interessata in una delle forme di previdenza obbligatoria già esistenti per altra categoria professionale ricompresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Al riguardo la norma appare troppo generica: occorrerebbe, infatti, richiamarsi a criteri di analogia fra le professioni, considerato anche che nell'ambito della stessa delega l'esperibilità di questa ipotesi risultava limitata alle «categorie similari»;

c) all'articolo 3, lettera d), l'inclusione nella forma di gestione separata, almeno nella prima fase di applicazione della norma, non dovrebbe essere obbligatoria, ma facoltativa, per quei soggetti il cui versamento di contributi non offra, per ragioni anagrafiche, oggettive possibilità di originare un trattamento pensionistico;

d) all'articolo 6, a proposito dei modelli organizzativi, si stabilisce che gli enti pluricategoriali o di categoria debbano assumere la natura di fondazione. Al riguardo non si possono non manifestare delle perplessità: tale limitazione, infatti, appare priva di giustificazione e si discosta da quanto disposto dal decreto legislativo n. 509 del 1994 che prevede, per la trasformazione degli enti o casse previdenziali dei liberi professionisti, la possibilità di scelta fra la forma dell'associazione e quella della fondazione. La questione non è priva di conseguenze giuridiche, considerato che per le associazioni la normativa vigente prevede una disciplina dello scioglimento di più agevole esperibilità, mentre per le fondazioni è stabilito che restino in vita fintanto che persistano gli scopi per i quali sono state costituite.».

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore DE LUCA, la Commissione approva all'unanimità il parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2416**Art. 1.**

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «A tal fine l'Inps e l'Inail stipulano un'apposita convenzione riguardante:

a) le modalità di accertamento e riscossione dei contributi e dei premi;

b) l'informativa che l'Inps deve fornire all'Inail;

c) le verifiche ispettive;

d) l'accertamento delle condizioni per l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli;

e) la realizzazione di banche dati ed i collegati adempimenti in materia di modulistica».

1.1

NAPOLI

Al comma 2 sostituire le parole da: «in tutti i rapporti» fino alla fine, con le seguenti: «nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso SCAU, con eccezione dei crediti contributivi che sono attribuiti all'Inps ed all'Inail per quanto di competenza».

1.2

NAPOLI

Al comma 3, primo periodo, le parole: «quale organo dell'Inps» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

1.3

NAPOLI

Al comma 5 sostituire le parole da: «del consiglio di vigilanza» a: «dell'Istituto» con le seguenti: «del Consiglio di amministrazione dell'Inps e dell'Inail».

1.5

NAPOLI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo della legge 9 marzo 1989, n. 88».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».

1.6

DELFINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I ricorsi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono decisi in unico grado dal Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti di cui all'articolo della legge 9 marzo 1989, n. 88».

Conseguentemente al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli 10 e 15» con le seguenti: «dall'articolo 10».

1.8

BRICCARELLÓ, ZANOLETTI, FABRIS Pietro

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

215ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la protezione civile Barberi e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2419) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il senatore CARCARINO giudica necessaria la conversione del decreto-legge, pur con alcuni opportuni emendamenti, ma non può esimersi dal rilevare che la periodica emanazione dei decreti sulle calamità dipende da scelte devastanti sul piano ambientale, mentre occorre agire anche in termini di prevenzione; peraltro, la stessa relazione del decreto riconosce la necessità di una legge-quadro che disciplini in materia organica gli interventi successivi alle calamità naturali. Il Governo non considera, poi, che 86 miliardi per i contributi sono somma assai esigua, insufficiente a risarcire i danni che hanno colpito molte regioni; neppure appare dato il dovuto rilievo all'alluvione che colpì Borgosesia e Serravalle Sesia, nel Vercellese, lo scorso settembre.

Ulteriori chiarimenti meritano le seguenti previsioni, contenute in diverse disposizioni del decreto-legge: l'accatastamento delle unità immobiliari come preconditione della concessione dei contributi; i poteri di ordinanza riferiti alla legge n. 225 del 1992; l'ennesima, oscura riformulazione delle norme per le zone alluvionate del Piemonte; la nozione di «beni mobili inservibili» di cui all'articolo 14. L'articolo 15, poi, muove da difficoltà riscontrate dal funzionario del CIPE per gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981: il Governo do-

vrebbe spiegare tali difficoltà, nonché la portata del regime di proroga previsto dalla norma; in particolare, ci si chiede poi se tale regime possa estendersi al conferimento al comune di Pozzuoli delle unità immobiliari costruite nella frazione di Monteruscello.

Il senatore **RONCHI** preannuncia la presentazione di un unico emendamento, volto a rendere spendibili le risorse già previste da un disegno di legge sul riordino dell'Istituto nazionale di geofisica: esse appaiono necessarie al mantenimento della rete di controllo e monitoraggio sismico dell'Istituto.

Il senatore **RIANI** preannuncia la presentazione di due emendamenti, volti a colmare talune lacune sugli interventi per le calamità che hanno colpito località toscane.

Il senatore **GUGLIERI** esprime il suo compiacimento per l'inclusione, da parte del Governo, delle località liguri colpite da alluvione il 16 novembre scorso, nell'ambito di applicazione del decreto-legge in titolo.

Il presidente **BRAMBILLA** dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore **STANISCIA**, limitandosi a rilevare che dagli interventi svolti si evince principalmente l'esigenza di convertire al più presto il decreto-legge, ringrazia gli intervenuti per il contributo dato in tal senso.

Il sottosegretario **BARBERI**, soffermandosi preliminarmente sul problema della scarsità dei fondi da più parti rilevato, ricorda che il provvedimento è stato predisposto a fine anno prima dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, per cui è stato necessitato il ricorso a fondi già stanziati da precedenti provvedimenti. Alla luce delle sollecitazioni pervenute, molte delle quali egli condivide, ha promosso un incontro con i rappresentanti del Tesoro e del Bilancio proprio al fine di verificare la possibilità di un ampliamento dei mezzi di copertura, soprattutto per i settori più penalizzati che sono, a suo avviso, le provvidenze per le attività produttive - tenendo conto che il fondo dell'Industria è privo di copertura - e gli interventi per la riparazione ed il ripristino delle strutture danneggiate, per i quali un elenco analitico dei costi effettuato in collaborazione con le prefetture ha dimostrato l'insufficienza delle somme previste.

Con riferimento alle osservazioni del relatore e del senatore Carcarino per quanto riguarda il ricorso all'ordinanza, il Sottosegretario fa presente che in realtà per le situazioni che avrebbero potuto giustificare l'adozione di tale strumento - ad esempio gli eventi del marzo 1995 in Sicilia e Calabria - si è già provveduto in ragione dell'imminenza dei pericoli conseguenti agli eventi stessi.

Riferendosi quindi agli emendamenti preannunciati, il sottosegretario Barberi dichiara che il Governo esaminerà con attenzione tutte le proposte volte ad ampliare l'oggetto del provvedimento, al fine di verificare l'omogeneità dei nuovi eventi calamitosi da ricomprendere con i criteri che hanno ispirato il decreto-legge. Ricorda quindi che l'attua-

zione della legge n. 225 del 1992 si è finora rivelata insoddisfacente in quanto la maggior parte delle regioni non hanno prodotto una propria legislazione in materia di protezione civile, nè hanno istituito i relativi capitoli di bilancio, con la conseguenza che ha gravato sullo Stato qualunque calamità naturale, anche di modesta entità. Nel corso del 1995 il Governo si è così fatto carico delle conseguenze di molteplici eventi calamitosi, cercando comunque di migliorare gli interventi tenendo in maggior conto il profilo della prevenzione; è stato però nel contempo costretto ad operare delle scelte per individuare le situazioni più gravi che necessitavano di un intervento aggiuntivo rispetto a quelli adottabili in sede locale.

Espresso l'avviso che le provvidenze a favore delle imprese agricole non sono insufficienti, dal momento che i 10 miliardi stanziati vanno ad aggiungersi ad un fondo che ha una dotazione consistente, auspica che dall'incontro con i rappresentanti del Tesoro e del Bilancio emerga la possibilità di aumentare la copertura finanziaria, al fine di poter incrementare i fondi destinati a quegli interventi che effettivamente hanno bisogno di somme più consistenti.

Nel condividere i suggerimenti del relatore volti a migliorare da un punto di vista tecnico il provvedimento, si dichiara disponibile a modifiche che consentano, ad esempio, di prorogare i termini in modo da prendere in considerazione altri eventi purchè avvenuti precedentemente all'emanazione del decreto, ovvero volte a ripristinare l'originaria formulazione del decreto per quanto riguarda le condizioni relative all'accatastamento cui sono subordinate le provvidenze.

Dopo aver segnalato che le proteste levatesi a livello regionale con riferimento alla copertura dell'articolo 8 inducono il Governo a verificare la possibilità di trovare una diversa copertura, ma nel contempo a cercare di riequilibrare i fondi già ripartiti in passato tra le regioni stesse, ritiene comunque opportuno sottolineare che presso la Cassa depositi e prestiti risultano presentati progetti regionali per soli 4 miliardi sui 1.250 disponibili. Rispondendo quindi ai quesiti posti dal senatore Giovanelli, fa presente che, con l'eccezione dell'articolo 8, l'intera copertura attinge ai fondi residui, di cui si è verificata la spendibilità, dell'articolo 1 della legge n. 35 del 1995, relativa agli eventi alluvionali del 1994 - per i quali si è immediatamente rilevato un eccesso di valutazione dei danni agli immobili privati - al fine di evitare una disparità di trattamento troppo forte con i danneggiati degli analoghi eventi del 1995.

Dopo aver risposto negativamente circa il quesito concernente l'estensione dell'articolo 14 al Corpo dei vigili del fuoco, il Sottosegretario spiega che il comma 1 della medesima disposizione tende a soddisfare la richiesta delle associazioni di volontariato in merito alla gestione dei mezzi di pronto intervento, assicurando contemporaneamente la manutenzione del relativo materiale; il comma 2 riguarda poi la possibilità di riutilizzo di mezzi giudicati inservibili dalle Forze armate in base ai loro elevati *standards* di affidabilità ad uso militare, ma potenzialmente ancora utilizzabili ad altri fini. Le difficoltà del funzionario del CIPE di cui all'articolo 15 sono state segnalate da altri Dicasteri, per cui si riserva di acquisire ulteriori dati in risposta alle richieste pervenute in merito; per quanto riguarda poi il trasferimento della gestione e della manutenzione degli edifici di Monteruscello al comune di Poz-

zuoli, esso tarda a venire non per responsabilità del Dipartimento della protezione civile, che più volte è stato destinatario di richieste di proroga dell'attuale regime da parte del demanio: giudica comunque possibile la presentazione di un emendamento volto ad estendere l'applicabilità dell'articolo 15 anche a tali diverse situazioni di fatto. Dopo aver concordato con la necessità di apprestare risorse finanziarie per l'Istituto nazionale di geofisica, riconosce l'esistenza di eventi franosi in atto in Emilia-Romagna, ma dichiara che i relativi interventi sono ancora *in itinere* e, pertanto, non possono essere ancora definiti a livello normativo.

La sedimentazione di decreti-legge in merito all'alluvione piemontese del 1994, attestata anche dalla doviziosa raccolta normativa predisposta dal Servizio Studi del Senato, rende necessari aggiustamenti successivi, dei quali vi è traccia anche nel testo in esame (e che potrebbero essere oggetto anche di ulteriori emendamenti del Governo): tale vicenda, però, ripropone la questione della natura non esaustiva del metodo casistico cui si è ispirata da sempre la legislazione in materia di calamità naturali; infatti, gli interventi necessari per fronteggiare un'emergenza sono per definizione non tipizzabili e, pertanto, agire con norme di dettaglio rende necessario sempre uno strascico di ulteriori norme per definire gli interventi non contemplati.

Il Dipartimento della protezione civile non solo conviene sulla richiesta parlamentare di una legge-quadro sugli interventi successivi a calamità naturali, ma sta predisponendo da tempo un testo in proposito: mentre però esso è pressochè completo per quanto riguarda lo schema delle sospensioni di termini ricorrenti in tali occasioni, nonchè sulle provvidenze da concedere ai soggetti colpiti, ancora arretrata è l'elaborazione delle norme necessarie per l'avvio di una politica di prevenzione, essendo assai difficile il reperimento delle necessarie risorse finanziarie. Eppure, i 200 mila miliardi spesi a seguito di calamità naturali nello scorso trentennio non hanno affatto influito sul necessario risanamento del territorio, ma sono stati destinati esclusivamente a forme di risarcimento il cui ripetersi pone periodicamente a rischio i risultati della politica di miglioramento della finanza pubblica: al contrario, dalla prevenzione scaturisce un effetto moltiplicatore, anche in termini occupazionali, con il quale si può procedere ad utilissime opere di salvaguardia ambientale, di ingegneria urbana e di restauro dei centri storici.

Del resto, l'aumento del rischio sismico ed idrogeologico deriva dall'incremento delle probabilità di danno causato dalla cattiva gestione del territorio: troppi piani regolatori non privilegiano la componente «rischio» nella scelta delle aree edificabili, tanto è vero che la normativa edilizia antisismica ha ricevuto una prima, parziale attuazione solo dal 1981. In proposito, il Dipartimento della protezione civile sta procedendo ad una prima mappatura del rischio sismico a livello di comuni; negli intendimenti del medesimo è poi la redazione di analoghe mappe anche per il rischio idrogeologico.

Il sottosegretario TESTA concorda con l'invito alla prevenzione, ricordando che la legge sulla difesa del suolo non è stata mai pienamente attuata nella sua parte preventiva, mentre le relative risorse sono state sistematicamente deviate verso interventi *a posteriori*: ciò ha creato un circolo vizioso, nel quale l'effetto moltiplicatore è visibile non negli in-

terventi di prevenzione delle future calamità, bensì nelle spese per il risarcimento dei danni derivanti dalle catastrofi avvenute.

Il presidente **BRAMBILLA** propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per giovedì prossimo, 1° febbraio 1996, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,55.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

64^a Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,20.

AUDIZIONE DEL PREFETTO FAUSTO GIANNI, IN QUALITÀ DI EX VICEDIRETTORE DEL SISDE
(R047 000, B65^a, 0035^a)

Il presidente Brutti sottopone al prefetto Fausto Gianni, ascoltato in qualità di ex vicedirettore del SISDE, incarico da lui ricoperto dal 2 settembre 1991 al 9 agosto 1992, una articolata serie di quesiti relativi all'attività informativa svolta dalla cosiddetta fonte Achille, alla verifica dell'attendibilità della fonte, alle strutture del Servizio che hanno partecipato alla acquisizione e alla elaborazione delle notizie e alle procedure di archiviazione degli atti.

Formulano successivamente domande al prefetto Gianni, anche in ordine al costo delle fonti, i deputati Di Muccio, Lazzati e Soda e il senatore Boso.

AUDIZIONE DEL DOTTOR FRANCESCO FALCHI, IN QUALITÀ DI DIRETTORE DELLA DIVISIONE RICERCA INFORMAZIONI DEL SISDE
(R047 000, B65^a, 0036^a)

Il Comitato procede poi all'audizione del dottor Francesco Falchi, direttore della Divisione ricerca informazioni del SISDE e responsabile, dal 16 ottobre 1991 al 4 aprile 1994, del Centro SISDE di Roma 1.

Il presidente Brutti invita il dottor Falchi a fornire notizie sull'attivazione e sulla consistenza della produzione informativa della fonte «Achille» nonché sulle procedure di acquisizione e di classificazione degli atti formati dal SISDE a seguito dell'attività della fonte medesima.

Intervengono a sollecitare precisazioni alle risposte fornite dal dottor Falchi, anche in riferimento al costo della fonte, i deputati Di Muccio, Lazzati e Soda e il senatore Boso.

Esaurita l'audizione del dottor Falchi, il Presidente ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31 gennaio 1996, alle ore 15, per procedere all'audizione del prefetto Finocchiaro, in qualità di ex direttore del SISDE, e del prefetto De Biase, in qualità di ex capo del I Reparto del SISDE.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Intervengono il presidente dell'INPDAP, Seppia, ed il direttore generale, Mezzacapo.

La seduta inizia alle ore 18.

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'INPDAP SULL'ORGANIZZAZIONE DELLE
STRUTTURE E DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO
(R047 000, B68*, 0002*)*

Il PRESIDENTE avverte che dell'odierna seduta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, sarà attivato l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
(R033 004, B68*, 0001*)

Fa presente che è pervenuto, da parte del Ragioniere Generale dello Stato, l'elenco aggiornato degli enti previdenziali su cui la Commissione ha potere di vigilanza, ai sensi della legge n. 88 del 1989; tale elenco è stato poi integrato con le osservazioni formulate dal Ministero del lavoro.

È anche pervenuta la relazione della commissione di indagine sulla gestione patrimoniale degli enti previdenziali istituita dal ministro del lavoro nei mesi scorsi.

Questi documenti saranno inviati ai commissari.

Il presidente dell'INPDAP, SEPIA, svolge una relazione introduttiva, anche sulla base della documentazione fatta pervenire alla Commissione nei giorni scorsi.

Intervengono quindi, svolgendo osservazioni e formulando quesiti, il PRESIDENTE, il deputato CALABRETTA MANZARA, nonché i senatori MASIERO e DANIELE GALDI.

Ad essi replicano, con ripetuti interventi, il presidente dell'INPDAP, SEPPIA, ed il direttore generale, MEZZACAPO.

Successivamente prendono nuovamente la parola il PRESIDENTE ed il senatore MASIERO, cui replicano ancora il presidente SEPPIA ed il direttore generale MEZZACAPO.

Il PRESIDENTE fa infine presente che l'audizione del presidente dell'INAIL è prevista per martedì 6 febbraio 1996, alle ore 18.

La seduta termina alle ore 19,30.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 GENNAIO 1996

88° Seduta

Presidenza del Presidente

BOROLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la Sanità Condorelli, per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo, e per il tesoro Vegas.

La seduta inizia alle, ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il PRESIDENTE, ad integrazione di quanto già comunicato nella seduta del 23 gennaio con riferimento alla disponibilità dei fondi speciali in seguito al decreto-legge n. 565 del 1995, precisa che, tenuto conto degli orientamenti assunti anche dalla Commissione bilancio della Camera, l'accantonamento di parte capitale del Ministero dei lavori pubblici deve intendersi interamente bloccato (per la parte vincolata), mentre sono escluse dal blocco le rate ammortamento mutui di cui all'accantonamento del Ministero del tesoro, in quanto già considerate tra le regolazioni debitorie.

Fa presente, inoltre, che i nuovi decreti-legge che saranno emanati successivamente potranno usufruire della copertura finanziaria nei limiti delle quote rimaste disponibili.

Prende atto la Sottocommissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2412) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 544, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e di protezione del diritto d'autore
(Parere alla 1^a Commissione. Contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che sul decreto-legge la Sottocommissione ha espresso, nella seduta del 16 gennaio 1996, parere di nulla osta, ad eccezione che sul comma 4 dell'articolo 2, sul quale ha formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Pervengono ora due emendamenti di identico contenuto (2.1 e 2.2), finalizzati a modificare alcune disposizioni della legge n.250 del 1990, con la quale sono state attribuite provvidenze nel settore dell'editoria e della radiodiffusione. Appare quindi opportuno acquisire il parere del Tesoro su tali emendamenti, per verificare se essi comportino un aumento degli oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che dagli emendamenti in questione emergano oneri finanziari valutabili in circa 100-120 miliardi per gli anni trascorsi e non quantificabili per il futuro. Esprime, pertanto, parere contrario su di essi.

La Sottocommissione formula, quindi, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 2.1 e 2.2.

(2415) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità
(Parere alla 12^a Commissione. In parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che nella seduta del 24 gennaio la Sottocommissione ha deciso di rinviare l'esame del provvedimento per un ulteriore approfondimento delle disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 5 dell'articolo 3.

Quanto al ripiano del debito delle USL e delle aziende ospedaliere, occorrerebbe ottenere un chiarimento dal Tesoro relativamente alla portata del decreto ministeriale di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2: tale decreto non dovrebbe, infatti, prevedere alcun onere a carico dello Stato in quanto non vi è una specifica autorizzazione di spesa contenuta nel provvedimento legislativo e la relazione tecnica non quantifica oneri finanziari al riguardo. Non si comprendono, però, i motivi per i quali dovrebbe essere affidata ad un decreto ministeriale la regolazione di ripiani di esclusiva competenza delle regioni.

Con riferimento all'articolo 3, si deve tener presente che la soppressione del meccanismo di riclassificazione dei farmaci può rendere non sufficiente la clausola secondo la quale l'onere derivante dal comma 5 è contenuto comunque nei limiti della spesa farmaceutica stabilita per ciascun esercizio finanziario. Si ribadisce, in ogni caso, che la disposizione contenuta nel decreto-legge è più onerosa rispetto a quanto previsto dal comma 129 dell'articolo 3 della legge collegata alla finanziaria.

Su questo punto, occorrerebbe invitare la 12ª Commissione a coordinare tali disposizioni.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che attraverso un ulteriore provvedimento d'urgenza si è realizzato il ripiano dei debiti delle USL e delle aziende ospedaliere per gli anni trascorsi e che, in ogni caso, le norme proposte non alterano gli equilibri finanziari previsti dalla legge collegata alla manovra di bilancio.

Il sottosegretario CONDORELLI precisa che il decreto-legge in esame modifica il comma 129 dell'articolo 3 del provvedimento collegato alla finanziaria, in quanto le disposizioni ivi contenute apparivano tecnicamente inapplicabili: i meccanismi ora proposti garantiscono comunque il mantenimento delle previsioni finanziarie.

Con riferimento alla disposizione contenuta al comma 5 dell'articolo 3, fa presente che essa consente una scelta nei casi in cui si debba prevedere l'erogazione di farmaci molto costosi, anche se è prevedibile che possano esservi spese superiori rispetto al tetto stabilito. Si tratta, in ogni caso, di impegni di rilevante valore sociale.

Preannuncia la presentazione di un emendamento al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, volto a precisare che non sono a carico della finanza regionale le spese che derivano da decisioni dello Stato.

Il senatore CARPENEDO dichiara di concordare con i rilievi del relatore sia in ordine al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 2, nel quale si affida ad un decreto ministeriale la regolazione di ripiani finanziari che sembrano essere di esclusiva competenza delle regioni, sia con riferimento alla esigenza di coordinare le disposizioni del decreto-legge con quelle della legge collegata alla finanziaria.

Il senatore PODESTÀ osserva che il decreto ministeriale cui si è riferito il relatore dovrebbe essere stato già emanato, a meno che il termine del 30 settembre 1995 non debba essere prorogato. Concorda in ogni caso con la necessità di coordinare le disposizioni in materia.

Il senatore COPERCINI lamenta la disomogeneità del provvedimento in esame, nonché la frammentarietà della legislazione in materia sanitaria. Sarebbe stato opportuno in particolare che la disposizione contenuta nell'emendamento preannunciato dal sottosegretario Condo-relli fosse stata inserita direttamente nel decreto-legge prendendo atto dei pareri già espressi dalla Commissione bilancio sui precedenti provvedimenti. Chiede chiarimenti, infine, sull'articolo 10 in ordine alla possibilità che da esso derivino oneri finanziari per lo Stato.

Il sottosegretario VEGAS ritiene che l'articolo 10 non determini oneri per il bilancio dello Stato.

Il relatore MORANDO osserva che il decreto-legge è entrato in vigore prima della legge collegata alla finanziaria e che, pertanto, esso non ha modificato il comma 129 dell'articolo 3 di quest'ultimo. In ogni caso, appare opportuno confermare il parere contrario, ai sensi dell'arti-

colo 81 della Costituzione sul comma 5 dell'articolo 3. Anche con riferimento al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 è necessario ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ferma restando la possibilità di un riesame dello stesso alla luce delle proposte emendative che dovessero essere presentate.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

(2416) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione dei criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti

(Parere alla 11ª Commissione. Contrario ai sensi dell'articolo 81)

Il relatore COPERCINI ricorda che sul testo del decreto-legge la Sottocommissione ha già espresso parere in parte contrario e in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sono pervenuti successivamente taluni emendamenti tra i quali si segnalano l'1.2 e l'1.3 (che non superano la contrarietà espressa sul comma 2 dell'articolo 1), il 1.4 (per il quale vale la condizione posta sul comma 3 dell'articolo 1), il 2.1 e il 2.2 (che potrebbero determinare maggiori oneri per l'INPS).

Si segnalano inoltre gli emendamenti 3.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.0.1 e 4.0.2 sui quali è opportuno acquisire il parere del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle modifiche proposte.

Il sottosegretario VEGAS concorda con i rilievi formulati dal relatore e considera suscettibili di determinare maggiori oneri finanziari oltre agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 e 2.2, anche gli emendamenti 3.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.0.1 e 4.0.2.

La sottocommissione esprime infine parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 4.0.1 e 4.0.2.

(2478) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46

(Parere alla 9ª Commissione. Favorevole)

Il relatore COPERCINI fa presente che il decreto-legge reitera il decreto n. 491 del 1995, finalizzato al rifinanziamento di interventi agricoli per un importo totale di 875 miliardi di lire, su cui la Sottocommissione ha espresso nella seduta del 12 dicembre 1995 parere di nulla osta. L'attuale versione risulta identica a quella precedente.

Il sottosegretario VEGAS non ha osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

SULL'ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DI DOCUMENTAZIONE SULLA FINANZA PUBBLICA A CURA DEL SERVIZIO DEL BILANCIO

Il PRESIDENTE comunica che il Servizio del bilancio, nel trimestre gennaio-marzo 1996, sulla base degli indirizzi già stabiliti nel corso del 1995 dalla Commissione bilancio (Sottocommissione per i pareri), continuerà a monitorare la decretazione d'urgenza che presenti rilevanti profili finanziari, in particolare se in qualche modo correlati con le linee di attuazione della manovra di bilancio per il triennio 1996-98. Naturalmente in questo contesto particolare attenzione sarà innanzitutto rivolta al decreto legge n. 565 del 1995 che completa, sul lato delle spese e delle entrate, le determinazioni contenute nel provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il 1996-98.

A latere dell'attività di monitoraggio della decretazione d'urgenza, il Servizio potrà considerare disegni di legge ordinari, con rilevanti implicazioni finanziarie, segnalati dalla Commissione bilancio e dalle competenti Commissioni permanenti.

Come di consueto, conclusa la sessione di bilancio 1996-1998, il Servizio procederà ad elaborare una specifica riflessione critica nella quale si cercherà di ordinare, in modo sistematico, i profili salienti, soprattutto di carattere metodologico, che hanno caratterizzato la discussione in Parlamento dei documenti di bilancio per il triennio 1996-1998.

Il Servizio intende riprendere, possibilmente in coordinamento con l'omologo Servizio della Camera dei deputati, quella linea di lavoro che aveva già condotto alla elaborazione di due quaderni «metodologici» sulle tecniche ed i problemi insorti nel ciclo della quantificazione degli oneri. Utilizzando anche gli elementi contenuti nelle relazioni trimestrali redatte dalla Corte dei conti sulle quantificazioni e le coperture delle leggi approvate, si tratterà di aggiornare lo studio dei casi ricorrenti nei quali si siano manifestate significative carenze nelle quantificazioni degli oneri proposti nelle relazioni tecniche governative o, comunque, questioni di metodo particolarmente rilevanti. Ciò anche al fine di meglio definire le richieste di integrazioni informative al Governo e, nei limiti del possibile, studiare le modalità con cui risolvere i deficit informativi oggetto di rilevazione.

Il Servizio, in collaborazione con l'Ufficio di segreteria della 5ª Commissione, intende elaborare una linea di lavoro che porti ad una classificazione, sintetica ed aggiornabile, delle metodologie di copertura concretamente utilizzate nel corso dell'attività consultiva della Commissione bilancio. L'obiettivo dovrebbe essere la definizione di una griglia standardizzata di precedenti, in riferimento alla tipologia delle coperture esaminate, con valore sia conoscitivo, sia di orientamento metodologico per l'attività della stessa Sottocommissione pareri, la quale verrebbe così messa in condizione di conoscere sinteticamente gli orientamenti assunti nel passato e di confermarli o modificarli, ove lo ritenga opportuno; e nella definizione di questa griglia metodologica potrebbero essere puntualmente considerati i rilievi e le osservazioni che provengono dalla Corte dei conti, nelle relazioni trimestrali sulle quantificazioni e le coperture delle leggi approvate.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 17,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

**(1ª - Affari costituzionali)
(2ª - Giustizia)**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 9, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2426).

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

**(10ª - Industria, commercio e turismo)
(13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 17

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (2423).
-

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 16,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 542, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2411).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante (2496) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1996, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996 (2499).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata (2413).
 - Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex (2418).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 26, recante rifinanziamento degli interventi programmati in agricoltura di cui al decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 (2478).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 518, recante interventi urgenti nei settori agricoli (2495) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 8, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (2424).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi concernenti la prima applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sulle zone di montagna e la prospettiva circa l'attuazione degli impegni specifici posti a carico di enti: audizione di rappresentanti dell'Unione delle Province d'Italia (UPI).

INDUSTRIA (10*)

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 16,30

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1996, n. 27, recante disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli (2479).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 566, recante disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante (2496) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 16

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 554, recante interventi urgenti per la disciplina della soppressione del servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché per la definizione di criteri di determinazione del diritto alla pensione di anzianità degli operai agricoli dipendenti (2416).

IGIENE E SANITÀ (12°)

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 17

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 521, recante misure per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa farmaceutica (2342).

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 553, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2415).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 20, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (2466).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1996, n. 21, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) (2467).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 9

Esame dei primi dati dell'indagine sui costi strutturali e sulle liste d'attesa.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «Caporalato»**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 9

Seguito della discussione e votazione della relazione sui risultati parziali dell'inchiesta.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 16,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione del Direttore dell'Istituto affari internazionali (IAI).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento del Senato della Repubblica, del seguente atto:

- Delibera adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre 1995 per il cambio della destinazione d'uso di compendi immobiliari in Roma, da destinare ad Uffici finanziari.

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile (2419).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 17,30

Comunicazioni del Presidente relative alla programmazione delle rubriche di Tribuna politica ed esame di eventuali proposte relative a tale programmazione.

Parere su modifiche allo statuto della RAI, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

Seguito della discussione sulle caratteristiche dell'informazione pubblica radiotelevisiva circa i contenuti dei *referendum* abrogativi per i quali è in corso una raccolta di firme *ex* articolo 75 della Costituzione.

Esame di ricorsi in materia di Accesso.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 15

- I. Audizione del prefetto Angelo Finocchiaro, in qualità di ex direttore SISDE.

 - II. Audizione del prefetto Franco De Biase, in qualità di ex capo del I Reparto del SISDE.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 17,30

Seguito della discussione sui problemi urgenti relativi alla funzionalità degli uffici giudiziari, delle forze di polizia, con particolare riguardo a taluni settori di indagine, e all'ordinamento penitenziario.

Seguito della discussione della relazione sul «Caso Mandalari».

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della criminalità organizzata in Puglia.

Seguito della discussione della relazione sulla situazione della Campania.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 18

Inchiesta sulle vicende connesse al disastro aereo di Ustica:

Audizione del generale Demetrio Cogliandro, funzionario del Sismi a riposo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi
per la ricostruzione del Belice**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 15

Seguito dell'audizione del Ragioniere generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'azienda di Stato per gli interventi
nel mercato agricolo**

Mercoledì 31 gennaio 1996, ore 17

Audizione del professor Mario Are, già subcommissario delegato per l'AIMA.
